

## Ecco le nove falle del codice antimafia

### Legge da pazzi

Misure di prevenzione applicate sulla base di indizi o sospetti. Entrano reati del tutto diversi: da quelli contro l'amministrazione allo stalking

**Pietro De Leo**

■ Prosegue il dibattito sulla riforma del codice antimafia. Ieri, è arrivato il botta e risposta tra la Presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, e Confindustria, che aveva sin da subito criticato le norme. La Bindi ha definito la riforma «più garantista nei confronti di chi subisce il sequestro dei beni», e ha aggiunto: «Prima di giudicare una riforma va letta bene. Lo dico a Confindustria, che ha un fior fiore di ufficio legislativo». A stretto giro, arriva la replica del presidente degli imprenditori, Vincenzo Boccia: «Sembra che i profili di incostituzionalità non sono la nostra riflessione, ma anche quella di altri. Vale la pena approfondire per evitare dogmi che in questo Paese fanno solo danni». Sull'argomento torna anche il presidente dell'Anac Raffaele Cantone, con una linea evidentemente cerchiobottista: da un lato ricorda che il codice «è una delle migliori leggi approvate da questo Parlamento», dall'altro, invece, «mi chiedo se sia opportuno ampliare un sistema eccezionale di prevenzione con reati che hanno poco a che vedere con la mafia». Anche Giovanni Maria Flick torna a bocciare le nor-

me, definendo in un colloquio con il Sole 24 Ore «assolutamente ingiustificato il presupposto concettuale dell'equiparazione tra criminalità organizzata e corruzione». L'Unione delle Camere Penali italiane, che nel suo ultimo documento diffuso ieri denuncia come «l'assoluta discrezionalità nel promovimento e nell'esercizio dell'azione di prevenzione costituisce uno degli aspetti critici di un sistema che rischia di finire totalmente fuori controllo». Parole che confermano l'ondata di scontento attorno alla riforma, dalla smaccata vocazione giustizialista. Ne abbiamo elaborato i dieci punti più critici.

1) Le misure di prevenzione vengono applicate non sulla base di una condanna, ma sulla base di sospetti o di un indizio, e questo viola il principio di non colpevolezza.

2) Anche il concetto di pericolosità sociale viene stravolto. Se una persona è semplicemente indiziata di aver commesso un reato, e non si è a conoscenza se l'abbia commesso o meno, perché deve essere colpita come pericolosa?

3) Vengono estese le misure di prevenzione previste per reati di mafia a fattispecie completamente diverse, come i reati contro la pubblica amministra-

zione e lo stalking. In questo senso si squalifica l'eccezionalità dei reati mafiosi e viene «annacquata», di fatto, la loro riconoscibilità. In poche parole, il principio: «se tutto diventa mafia, nulla è mafia».

4) Le aziende già sequestrate alle mafie, secondo i dati di infocamere, sono circa 18mila, per un valore totale di 21 miliardi di euro. Un'estensione della possibilità di sequestro amplierebbe il conto di molto, con notevoli problematiche circa la loro gestione. Eccone alcune: quanti sono quegli attori economici che stringerebbero rapporti commerciali con un'azienda posta in amministrazione controllata per l'applicazione del codice antimafia? Nel caso in cui, poi, la misura di prevenzione dovesse cessare, e l'azienda in questione avesse peggiorato le sue performance sotto l'amministrazione controllata, chi ripagherebbe l'imprenditore del danno?

5) Considerando i volumi dei beni sequestrati, un loro aumento esponenziale potrebbe creare degli enormi problemi al rapporto tra economia e giustizia oltretutto porre serie questioni nella solidità della libertà di impresa nel nostro Paese.

6) Le norme di prevenzione

del codice antimafia furono concepite per colpire patrimoni che potessero essere utilizzati proprio per alimentare l'attività criminosa. Principio che, logicamente, non può essere applicato nel caso dei reati coperti dall'estensione (lo stalking ne è l'esempio più lampante, ma anche i reati contro la pubblica amministrazione fanno al caso).

7) La riforma del codice fa venir meno il sistema delle garanzie. L'indiziato ha un diritto effettivo alla prova più ristretto; l'indagine può durare tutto il tempo necessario mentre l'indiziato ha soltanto dieci giorni per difendersi. Ci sono tempi ridotti per l'impugnazione. Il sistema del «doppio binario» (basato sulla compresenza di due sanzioni, cioè la pena legata alla colpevolezza e la misura di sicurezza legata alla pericolosità) viene, di fatto, insprito.

8) Con questo squilibrio tra le dinamiche di difesa e accusa anche il magistrato giudicante avrà più difficoltà ad operare.

9) Viene potenziata l'agenzia dei beni confiscati, con il rischio di generare l'ennesimo carrozzone pletorico, con un aumento dei costi e molti dubbi sull'efficienza dei beni sequestrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Vengono meno le garanzie

L'indiziato ha un diritto effettivo alla prova più ristretto

### Agenzia beni confiscati

Ci sarà un aumento dei costi con seri problemi di efficienza

”

Flick

È ingiustificata l'equiparazione tra criminalità organizzata e corruzione.



**Giovanni Maria Flick**  
Ex ministro della Giustizia

### Beni sequestrati

Secondo i dati di infocamere sono circa 18mila per un valore totale di 21 miliardi di euro

